



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Salvatore Chiazzese

Consigliere

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 34/A/2024

nel giudizio di interpretazione del titolo giudiziale iscritto al n. **6894** del
registro di Segreteria, depositato in data 19 settembre 2023, promosso
da:

- **Campo Gesualdo**, nato a Palermo il 13.8.1950, rappresentato e
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Alessandro
Dagnino (p.e.c. alessandro.dagnino@pec.dagnino.it), e dall'avv.
Ambrogio Panzarella (p.e.c. ambrogio.panzarella@pec.it), entrambi
del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso i domicili
digitali dei predetti difensori agli indirizzi pec sopra indicati, nonché
presso lo studio del primo difensore, sito in Palermo, via Quintino Sella
n. 77

promosso nei confronti di:

Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di

Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

Presidenza della Regione siciliana e Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita.

per l'interpretazione, ex art. 211 del codice della giustizia contabile, della sentenza n. 259/A/2013 della Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, del 25.6.2013-10.9.2013, depositata in segreteria il 19.9.2013.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 14 dicembre 2023, per il ricorrente, gli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella, e, per il Pubblico ministero, il Presidente di Sezione dott.ssa Maria Rachele Anita Aronica.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 19.9.2023 il dott. Campo Gesualdo, rappresentato e difeso come in epigrafe, ha agito per l'interpretazione del titolo giudiziale, a mente dell'art. 211 c.g.c., ai fini dell'esecuzione della sentenza di questa Sezione di appello n. 259/A/2013, resa nell'ambito dei giudizi di responsabilità iscritti ai nn. 4369 - 4416 - 4423

- 4430 - 4437 del registro di segreteria.

La vicenda riguarda il danno procurato all'erario regionale in conseguenza delle integrazioni di finanziamento, erogate dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, alla Delegazione regionale dell'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (ANFE) per un importo di € 1.742.356,44. Tali integrazioni erano state autorizzate dall'assessore regionale *pro tempore* con decreto n. 4478 del 30 novembre 2010 ed attenevano all'esecuzione di tre progetti di formazione professionale (Sirio, Mizar e Vega inclusi nel PROF 2009 - piano regionale offerta formativa) gestiti dall'ANFE, già ammessi a finanziamento con D.D.G n. 227 dell'8 aprile 2009, successivamente integrato con D.D.G. n. 3430 del 31 dicembre 2009.

In relazione a tali fatti, la Procura regionale aveva convenuto in giudizio l'Assessore regionale *Omissis*, che aveva sottoscritto il decreto n. 4478 del 30 novembre 2010 di integrazione del finanziamento, il Dirigente generale Gesualdo Campo, in servizio presso l'Assessorato competente, che aveva emesso il decreto di impegno della spesa di euro 1.742.356,44, i dirigenti *Omissis* e *Omissis* del Servizio gestione del Dipartimento della Formazione, che avevano concorso a determinare l'illegittima erogazione dell'integrazione di finanziamento per i tre progetti formativi, nonché il dirigente della Ragioneria Centrale, dott. *Omissis* che aveva ammesso al visto e registrato i decreti di integrazione e il conseguente impegno di spesa.

Con sentenza n. 2947/2012, la Sezione giurisdizionale regionale ha

ritenuto sussistente la responsabilità dei convenuti e, tenuto conto del ridimensionamento del danno ad euro 1.481.964,84 (essendo stata nel frattempo recuperata dall'ANFE la somma di euro 260.387,60), ha condannato: a) l'Assessore *Omissis* al pagamento in favore della Regione siciliana della somma di euro 518.689,09; b) il dirigente generale Campo al pagamento del medesimo importo di euro 518.689,09; c) i dirigenti *Omissis*, *Omissis* e *Omissis* al pagamento di euro 74.098,44 ciascuno.

A seguito dell'appello promosso dai suddetti componenti avverso la sentenza di condanna, questa Sezione di appello, con la sentenza n. 259/A/2013, si è così pronunciata: a) ha dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'impugnazione proposta dal Campo; b) ha accolto parzialmente il gravame dell'Assessore *Omissis* condannandolo al pagamento della somma di euro 360.982,36; c) ha rigettato l'appello proposto dai dirigenti *Omissis* e *Omissis*; d) ha assolto l'appellante *Omissis*; complessivamente, quindi, l'importo da recuperare si consolidava in euro 1.027.868,33, oltre accessori.

Con l'odierno ricorso il Campo agisce per l'interpretazione della suddetta sentenza di appello nella parte in cui si afferma che "... *in ogni caso, delle somme già recuperate riferite al giudizio in esame e delle ulteriori somme che nelle more potrebbero essere recuperate, potrà eventualmente tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza*".

In merito a tale specifica ipotesi, il ricorrente espone che, per il recupero di quanto dovuto, il RUP *pro tempore* presso la Presidenza

della Regione siciliana ha formato il ruolo n. 2014/001511, reso esecutivo in data 10.1.2014; con la conseguente cartella di pagamento n. 29620140013080710, notificatagli in data 26.3.2014, Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione) gli ha ingiunto di versare l'importo di euro 597.307,47, che, ulteriormente aumentato degli interessi maturati sulla sorte e sui compensi di riscossione calcolati sugli importi originariamente iscritti a ruolo, è, dapprima, asceso ad euro 677.371,18 nell'intimazione di pagamento n. 29620169000738552, notificata in data 8.03.2016, e, da ultimo, con l'atto di pignoramento del 27.03.2023, è stato rideterminato in euro 768.641,27.

Parte ricorrente afferma inoltre che l'Amministrazione regionale avrebbe recuperato in via amministrativa la somma di euro 1.080.565,82 mediante operazioni di compensazione con i crediti vantati dalla stessa ANFE per i seguenti importi: euro 726.012,17, sulla base di undici "mandati verdi" emessi, a valere sul capitolo 717910 (fondi regionali), sugli impegni assunti a favore dell'A.N.F.E. per il P.R.O.F. 2011; euro 206.357,65 con "mandati verdi" del 30.11.2016 nn. 275, 276 e 277 emessi sugli impegni assunti a favore dell'ANFE per il P.R.O.F. 2010; ulteriori euro 148.196,00 (74.098,00 x 2) sono pervenuti all'amministrazione danneggiata a fronte dei pagamenti nel frattempo eseguiti dagli altri condannati in sede contabile, i dottori *Omissis* e *Omissis*, i quali avrebbero così estinto il proprio debito.

A detta del ricorrente, l'erario regionale avrebbe in tal modo recuperato

il 72,9 per cento dell'intero danno erariale accertato.

Ciò premesso, il ricorrente, con l'odierno giudizio, chiede a questa

Sezione di appello di chiarire, interpretando il *dictum* della sentenza n.

259/A/2013, entro quali limiti l'Amministrazione regionale possa ancora

agire nei suoi confronti per il recupero del credito residuo formulando,

allo scopo, le seguenti opzioni ermeneutiche:

- in via principale, chiede alla Corte di affermare che l'Amministrazione

regionale non abbia più alcun titolo per richiedere al ricorrente ulteriori

somme, in quanto ritenere che i recuperi effettuati dall'Amministrazione

regionale non incidano in alcun modo sulla condanna erariale disposta

nei suoi confronti significherebbe autorizzare l'Amministrazione

creditrice a duplicare le poste risarcitorie, con evidente integrazione

della fattispecie di ingiustificato arricchimento;

- in via subordinata, chiede di dichiarare che il credito residuo vantato

dalla Regione siciliana debba essere proporzionalmente ridotto in

ragione dei recuperi effettuati, e che, dunque l'erario regionale abbia

titolo per procedere esecutivamente nei confronti del ricorrente nei

limiti dell'importo di euro 140.512,88, quale risultante dalla

decurtazione del 72,91 per cento (percentuale di danno

complessivamente già recuperata) dall'importo di euro 518.689,09

oggetto di condanna;

- in ulteriore subordine, chiede di affermare che l'Amministrazione

regionale abbia titolo per procedere esecutivamente nei suoi confronti

nei limiti dell'importo di euro 187.350,50, quale risultante dalla

decurtazione del 63,88 per cento (percentuale di danno già recuperato

in via amministrativa, tramite compensazioni con l'ANFE) dall'importo di euro 518.689,09 oggetto di condanna;

- ancora, di dichiarare non dovuti gli oneri accessori oppure oggetto di ricalcolo con le decorrenze relative ai recuperi effettuati.

In via istruttoria, formula le seguenti istanze:

- di volere ordinare all'Amministrazione regionale e/o alla Procura regionale della Corte dei conti di depositare agli atti del giudizio la nota n. 6777 del 20 febbraio 2020 attestante i recuperi delle condanne erariali disposte nei confronti dei sigg. *Omissis* e *Omissis*, anche al fine di verificare se i suddetti convenuti hanno pagato per intero le spese di giustizia del giudizio contabile che l'Amministrazione creditrice continua a pretendere dall'odierno ricorrente;

- di ordinare alla Regione siciliana di fornire documentati chiarimenti sulle imputazioni dei predetti recuperi e, in particolare, sulle percentuali di imputazione ai cd. *extra budget* relativi, rispettivamente, ai P.R.O.F. 2007 e 2009, tenuto conto della circostanza che, nella nota prot. n. 2929 del 23.3.2023, in contraddizione con quanto attestato nella precedente nota dirigenziale prot. n. 71300 dell'8.11.2013, si afferma che le compensazioni sarebbero state effettuate in relazione ai P.R.O.F. 2007 e 2009 senza specifica differenziazione;

- di ordinare all'Amministrazione regionale di fornire documentati chiarimenti in ordine alla destinazione delle integrazioni *extra budget* concesse all'A.N.F.E. per il P.R.O.F. 2007, precisando se tale recupero è avvenuto tramite compensazioni ovvero per effetto dei pagamenti effettuati (anche tramite le Compagnie assicurative) dai soggetti

condannati, in altro giudizio contabile vertente sui finanziamenti inerenti il P.R.O.F. 2007, con sentenze n. 401/2014 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana e n. 179/A/2015 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana.

2. Il 14.11.23 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha depositato una memoria nell'interesse della Presidenza della Regione siciliana e dell'Assessorato regionale alla formazione chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il diritto dell'Amministrazione regionale a proseguire nell'attività di riscossione, senza pregiudizio alcuno di eventuali ulteriori spettanze.

Nel confutare le argomentazioni del ricorrente, la difesa erariale ha evidenziato che il *petitum* e la *causa petendi* di questo giudizio sono identici a quelli già oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione della cartella esattoriale n. 29620140013080710 per il recupero del credito dell'erario regionale, nel quale il Campo è rimasto soccombente, giusta sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 2034/2022. Il presente giudizio di interpretazione, secondo la prospettazione difensiva, ha unicamente lo scopo di paralizzare il recupero del credito dell'Amministrazione regionale ponendo questioni identiche a quelle affrontate e risolte in altro plesso giudiziario.

3. L'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione di appello ha depositato le proprie conclusioni, in data 22.11.2023, sostenendo l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

In primo luogo, è stato osservato che i pagamenti eseguiti da altri

soggetti condannati in via parziaria, e non in solido, non comportano la riduzione della quota di danno posta a carico del ricorrente e che gli unici fatti idonei ad incidere in tal senso sono i recuperi effettivi, completi e definitivi nei confronti dell'Ente di formazione destinatario degli *extra budget* illegittimi. Nella fattispecie, il recupero nei confronti dell'ANFE non si è realizzato in quanto l'ente si è opposto alle ingiunzioni di pagamento per la restituzione delle somme, come si evince dalla sentenza della Corte d'appello di Palermo, prima Sezione civile, n. 2034/2022 del 3 novembre 2022, la quale ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva escluso la prospettata compensazione, sulla base dell'assorbente rilievo della mancata rendicontazione finale dei progetti di formazione.

A detta dell'Ufficio di Procura generale, non vi è, nel caso di specie, alcuna questione interpretativa da risolvere in ordine alle statuizioni della sentenza oggetto di ricorso, sicché lo stesso va dichiarato inammissibile; quanto alle ulteriori richieste di ordine istruttorio, se ne ravvisa l'irrelevanza ai fini dell'interpretazione della sentenza.

4. Il 4.12.2023 il ricorrente ha depositato una memoria di replica per insistere nel ricorso allegando ulteriore documentazione concernente i recuperi effettuati dall'amministrazione regionale, a confutazione delle tesi esposte dall'Ufficio della Procura generale. Il ricorrente ha altresì rappresentato che avverso la sentenza n. 2034/2022 della Corte di appello di Palermo sono stati proposti ricorso per revocazione e ricorso per cassazione.

5. All'udienza del 14 dicembre 2023, le parti hanno concluso come da verbale ribadendo le argomentazioni contenute nei rispettivi atti scritti.

Non comparsi la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale.

Non costituita l'Agenzia dell'Entrate.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile, va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, non costituitasi in giudizio sebbene ivi regolarmente evocata.

Risulta infatti depositata agli atti, a cura del ricorrente, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del relativo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza eseguita in data 20 settembre 2023 via p.e.c. all'indirizzo: pct@pec.agenziariscossione.gov.it, estratto dal registro PP.AA., nonché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo al relativo indirizzo p.e.c.: ads.pa.mailcert.avvocaturastato.it, estratto dall'elenco pubblico REGINDE.

2. L'ammissibilità dell'odierno ricorso rappresenta la questione da scrutinare in via prioritaria, siccome prospettato dall'Ufficio di Procura generale e dalla Presidenza della Regione siciliana. A tal fine, occorre innanzitutto delimitare il perimetro del giudizio di interpretazione onde valutare se la domanda di parte ricorrente si iscriva all'interno dei confini previsti per tale giudizio.

L'art. 211 del codice della giustizia contabile, inserito nella Parte VII (Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione), Titolo I, Capo I

(Interpretazione del titolo giudiziale), intitolato "*Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale*", prevede che "1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'Amministrazione o l'Ente interessato possono promuovere il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale. 2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte".

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti, l'istituto disciplinato dall'art. 211 del c.g.c., previsto unicamente per i giudizi contabili, presenta caratteristiche del tutto peculiari in quanto non vi è un omologo nel codice di procedura civile né in quello del processo amministrativo, tant'è che il legislatore delegato ha avvertito l'esigenza di precisare che il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio a istanza di parte, senza, tuttavia, qualificarlo tale né specificando il suo rapporto con l'azione esecutiva (cfr. Sez. II app., n. 383/2022 e giurisprudenza ivi richiamata; Sez. I app., n. 177/2021; Sez. III app., n. 74/2021).

Si tratta peraltro di una tipologia di giudizio preesistente all'adozione del "Codice della giustizia contabile" (All.to 1 al D.Lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i.), la cui disciplina era contenuta nell'art. 25 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) e nell'art. 78 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti).

La giurisprudenza contabile ha posto in evidenza l'elemento chiave

dell'istituto, costituito dalla pendenza di una *"questione di interpretazione"*, quale presupposto necessario e sufficiente per la proposizione della relativa domanda. Ciò comporta che, essendo il giudizio in parola funzionale alla risoluzione di questioni interpretative che insorgano nell'esecuzione della sentenza, la *"questione di interpretazione"* sollevata non solo condiziona, da un punto di vista formale, la possibilità di introdurre il giudizio ma anche subordina la sollecitata attività ermeneutica della Corte al solo chiarimento della statuizione contenuta nella decisione.

In tal senso, il giudizio di interpretazione presuppone la non univocità di tali statuizioni, con conseguenti incertezze e difficoltà che si riverberano nella fase esecutiva, e senza alcuna possibilità di ampliare o modificare la decisione emessa, trattandosi di un istituto che si pone in stretta ed esclusiva strumentalità (nonché propedeuticità) rispetto all'esecuzione (Sez. III app. n. 414/2018 e n. 74/2021).

La giurisprudenza ha infatti chiarito che tale giudizio: *"rappresenta un'ipotesi di cognizione eventuale del giudice contabile che, ancorché autonoma rispetto al procedimento seguito per l'esecuzione della decisione, è strutturalmente e funzionalmente connessa a quest'ultimo, non potendo l'interpretazione integrare o modificare in executivis le statuizioni contenute nella decisione, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi, così come emergono dal complesso motivazione-dispositivo"* (Sez. III app., n. 496/2017, Sezione di appello Sicilia, n. 12/A/2017).

In tali casi si pone, pertanto, l'esigenza di stabilire quale sia l'effettivo

contenuto della sentenza su cui sussista incertezza (Sez. III app., n. 188/2003), ossia una controversia sul significato e la portata da attribuire al contenuto della pronuncia, con esclusione di profili potenzialmente oggetto di impugnativa e sempre in rapporto di complementarità e strumentalità necessaria con l'esecuzione (Sez. I app., n. 428/2008).

Alla luce dei principi sopra enunciati, appare agevole lo scrutinio dell'iniziativa coltivata dal ricorrente tendente all'interpretazione della sentenza n. 259/A/2013 di questa Sezione nella parte in cui ha affermato che *"... in ogni caso, delle somme già recuperate riferite al giudizio in esame e delle ulteriori somme che nelle more potrebbero essere recuperate, potrà eventualmente tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza"* e ciò in relazione alla prospettata compensazione del danno erariale con le sopravvenienze asseritamente insorte in fase esecutiva sicché, secondo il ricorrente, il *quantum* della condanna comminatagli dovrebbe ritenersi del tutto azzerato o, in subordine, significativamente ridotto.

Orbene, nella fattispecie in esame difettano i requisiti necessari per l'azionabilità del giudizio di interpretazione, i cui contorni sono stati con chiarezza delineati dalla riferita giurisprudenza contabile.

In primo luogo, va rilevato che il quesito proposto dal ricorrente circa l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria, per effetto dell'avvenuta compensazione del danno erariale con i crediti vantati dall'ANFE nei confronti della Regione siciliana, ha già trovato una soluzione con la sentenza n. 2034/2022 del 3.11.2022 della Prima Sezione civile della

Corte di appello di Palermo, la quale, nel rigettare l'appello proposto dal Campo avverso la sentenza n. 5796 del 06/08 novembre 2017 resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dallo stesso, ha recisamente escluso la sussistenza di un effettivo e definitivo recupero del credito da parte dell'amministrazione regionale direttamente nei confronti dell'ANFE.

In relazione all'accertamento già condotto dal giudice della cognizione, l'esperimento del giudizio di interpretazione innanzi alla Corte dei conti si atteggia come un tentativo di modificare surrettiziamente le statuizioni del giudice civile, sia pure sotto il riflesso della rilevanza, ai fini del *quantum debeatur* da parte del condannato, dell'asserita intervenuta compensazione del danno erariale.

In secondo luogo, non si ravvisa nel *dictum* della sentenza di questa Sezione alcuna difficoltà di ordine interpretativo che spieghi effetti sulla fase esecutiva, nei termini di scarsa chiarezza o difficoltà in sede di recupero in via esecutiva. Non si riscontra infatti nella richiamata statuizione alcuna ambiguità o contraddizione che possano dare luogo ad incertezze nella fase di recupero del credito.

Conclusivamente, il ricorso si colloca al di fuori del perimetro del giudizio di interpretazione disciplinato dall'art. 211 c.g.c., per come chiarito dalla giurisprudenza contabile più recente, peraltro nel solco degli approdi esegetici più risalenti (Sezioni riunite n.19/A/1995, Sez. II app. n. 259/2011 e Sez. Sicilia app. n.231/2013).

3. Per tutto quanto precede, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

Relativamente alle spese di lite, se ne dichiara l'integrale

	15	
	compensazione tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del	
	codice della giustizia contabile.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione	
	Siciliana - definitivamente pronunciando:	
	- dichiara inammissibile il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre	
	2023.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	Dott.ssa Giuseppa CernigliaroDott. Vincenzo Lo Presti	
	(F.to digitalmente)(F.to digitalmente)	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.	
	196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679	
	del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3, di detto art. 52, nei riguardi dei soggetti privati estranei al	
	presente giudizio.	
	Il Presidente	
	Dott. Vincenzo Lo Presti	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 25/01/2024	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del	

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti privati
estranei al presente giudizio.

Palermo, 25/01/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)